



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



REGIONE DEL VENETO

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI LAVAGGIO  
VETRERIA DI LABORATORIO ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE  
CIG 88667376D7**

Premessa	Pag. 3
Art. 1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara	Pag. 4
Art. 2 – Norme regolatrici	Pag. 4
Art. 3 – Oggetto	Pag. 4
Art. 4 – Durata del Contratto	Pag. 4
Art. 5 – Importo contrattuale	Pag. 4
Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	Pag. 5
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	Pag. 5
Art. 8 – Obblighi di riservatezza	Pag. 6
Art. 9 – Trattamento dei dati personali	Pag. 6
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	Pag. 7
Art. 11 – Clausola di revisione periodica del prezzo e adeguamento del canone	Pag. 7
Art. 12 – Sopravvenuta attivazione Convenzione	Pag. 7
Art. 13 – Subappalto e sub-contratti	Pag. 7
Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 9
Art. 15 – Garanzia definitiva	Pag. 9
Art. 16 – Recesso	Pag. 9
Art. 17 – Recesso per giusta causa	Pag. 10
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito	Pag. 10
Art. 19 – Risoluzione per inadempimento	Pag. 10
Art. 20 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	Pag. 11
Art. 21 – Penali	Pag. 11
Art. 22 – Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare	Pag. 11
Art. 23 –Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	Pag. 11
Art. 24 – Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio	Pag. 11
Art. 25 – Verifica di conformità	Pag. 12
Art. 26 – Fatturazione e pagamenti	Pag. 12
Art. 27 – Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore	Pag. 12
Art. 28 – Elezioni di domicilio	Pag. 13
Art. 29 – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	Pag. 13
Art. 30 – Codice di comportamento	Pag. 14
Art. 31 – Foro di competenza	Pag. 14
Art. 32 – Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione	Pag. 14
Art. 33 – Rinvio	Pag. 14

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente ARPAV o Agenzia), nella persona del Commissario Straordinario Dott. Luca Marchesi, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Arpav;

e

\_\_\_\_\_ , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante/procuratore \_\_\_\_\_, giusta poteri da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore");

OPPURE

\_\_\_\_\_ , sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore")

#### PREMESSO CHE

1. con Decreto del Commissario Straordinario n. \_\_\_\_\_, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) ha indetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell' art. 2 della L. n. 120/2020 e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento del servizio quadriennale di lavaggio vetreria di laboratorio ed altre attività ausiliarie, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 co. 2 del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_\_ Serie Speciale del \_\_\_\_\_, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel sito dell'ARPAV in data \_\_\_\_\_, nei quotidiani \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
3. con il verbale del \_\_\_\_\_, la Commissione giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione;
4. con Decreto del Commissario Straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore di \_\_\_\_\_;
5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
6. ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, sono stati effettuati in capo all'Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità tecnico professionale;
7. con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2021, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni ovvero, essendo stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che l'Amministrazione risolve il contratto, qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice;
8. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - ivi compreso il Capitolato tecnico e i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso,

l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse prestazioni da eseguire e per la formulazione dell'offerta;

9. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. Le premesse di cui sopra, l'Offerta tecnica ed economica, il Capitolato e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

### **Art. 2 - Norme regolatrici**

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dai documenti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore;
- b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e tutti i documenti della gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.

4. ARPAV provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

### **Art. 3 – Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio quadriennale del lavaggio vetreria di laboratorio ed altre attività ausiliarie.

2. Con la stipula del contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta dell'appaltatore.

### **Art. 4 - Durata del Contratto**

1. Il servizio di cui al precedente art. 3 ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dal \_\_\_/\_\_\_/2022.

2. Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, previo preavviso di 30 giorni, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per un tempo massimo di 180 giorni necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni per ARPAV.

### **Art. 5 - Importo contrattuale**

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dall'Appaltatore nell'Offerta economica, così come specificato nel modulo Dettaglio di Offerta economica.

2. Il prezzo offerto per il servizio, onnicomprensivo della fornitura di prodotti per il lavaggio manuale e automatico, è determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al successivo art. 12, è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.

3. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui al precedente art. 3, viene determinato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), IVA esclusa, così suddiviso:

€ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), per il canone annuale riferito alla sede di Padova;  
€ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), per il canone annuale riferito alla sede di Verona;  
€ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), per il canone annuale riferito alla sede di Treviso;  
€ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), per il canone annuale riferito alla sede di Venezia;  
€ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), costo orario da applicare in caso di richieste di attività aggiuntive.

Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 (zero/00).

4. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, rientrano nel corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
4. ARPAV, per lo scarico e carico dei materiali presso le proprie sedi, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.
5. L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art.20.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle procedure di qualità dell'Agenzia e alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
8. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il proprio personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza e del rispetto delle procedure operative di qualità.
9. In merito a quanto sopra ARPAV si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il sopra indicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione.
4. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15 -18 e 21 della citata normativa.
2. ARPAV tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it).
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I ("Principi"); III ("Diritti dell'interessato"); IV (" Titolare del trattamento e responsabile del trattamento") e V ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali") del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul sito web di ARPAV.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.
5. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui sopra, tra cui l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
6. L'Appaltatore si obbliga a:
  - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento UE 679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
  - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le "Persone autorizzate al trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
  - adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'art. 32.

#### **Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva**

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.
2. L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.
3. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ARPAV, al personale dell'ARPAV ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio, compresi danni da inquinamento oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.
4. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 11 - Clausola di revisione periodica del prezzo**

1. I prezzi fissati per il servizio oggetto del presente contratto, determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto.
2. La revisione dei prezzi di aggiudicazione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non avrà efficacia retroattiva e sarà concordata fra le parti, a seguito di apposita istruttoria, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata da presentarsi entro 90 giorni dall'inizio del nuovo periodo contrattuale.
3. I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).
4. L'aggiornamento revisionale potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1 comma 511 della L.208/2015 così come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.
5. La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 3, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

#### **Art. 12 – Sopravvenuta attivazione Convenzione**

1. Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente il servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

#### **Art. 13 – Subappalto e sub-contratti**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.  
ovvero
2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al \_\_\_% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

alla ditta \_\_\_\_\_

3. ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.
4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
7. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.
11. In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
12. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
13. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
14. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
  - il nome del sub-contraente;
  - l'importo del sub-contratto;
  - l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo
17. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
18. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
19. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.



#### **Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, l'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è: \_\_\_\_\_ e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono \_\_\_\_\_
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
6. ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 15 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 25% dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento (quietanza di pagamento della fattura/e, certificato verifica di conformità, ecc..), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.
6. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 - Recesso**

1. ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.
3. In caso di recesso dell'ARPAV, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

#### **Art. 17 - Recesso per giusta causa**

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, ovvero in caso di sopravvenuta Convenzione di cui all'art. 13, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.
5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. \_\_\_\_\_** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché a anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
6. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 19 - Risoluzione per inadempimento**

1. ARPAV si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso ARPAV ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
  - a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAV;
  - b) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); sopravvenuta attivazione di Convenzione (art. 12); subappalto (art.13); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14); garanzia definitiva (art. 15); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 18); obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore (art. 27).
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore nei casi di cui all'art. 12 del Capitolato).
4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

1. ARPAV ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito

morale richiesto dal citato art. 80.

3. ARPAV può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

#### **Art. 21 – Penali**

1. L'Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore riconosce ad ARPAV la compensazione del credito derivante dall'applicazione di penali con quanto dovuto all'Appaltatore, ovvero, in difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.
3. L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 20.

#### **Art. 22 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare**

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 23 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Il presente contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:
  - revisione periodica del prezzo di cui al precedente art. 12;
  - estensione e/o riduzione delle attività fino a un massimo del 20% dell'importo contrattuale. Le prestazioni eventualmente oggetto di variazioni obbligheranno, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
  - opzione di proroga tecnica.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV.

#### **Art. 24 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio**

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, (tel. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.
3. Responsabile del servizio individuato dall'Appaltatore che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è \_\_\_\_\_

#### **Art. 25 – Verifica di conformità**

1. Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Nel caso in cui, nelle verifiche periodiche effettuate mensilmente, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.
3. Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di penale.
4. La verifica finale sulla regolarità del servizio reso durante il periodo di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità.

#### **Art. 26 - Fatturazioni e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente contratto, l'Appaltatore emette fattura con cadenza bimestrale posticipata, riportante il canone offerto in sede di gara, riferito a ciascuna sede.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:
  - essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
  - specificare il CIG n. **88667376D7** e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
4. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
5. I corrispettivi riferiti a forniture/attività non comprese nel canone, come da consuntivo inviato dall'Impresa, saranno pagati dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio/fornitura e previa preventiva autorizzazione del Direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale ne giudicherà l'opportunità e la contenzenza, e previa emissione del relativo ordine da parte dell'ARPAV.
6. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
7. Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere.
8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

#### **Art. 27 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nel presente contratto.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Appaltatore si impegna inoltre a:

- a) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto;
- b) garantire la continuità del servizio assimilato a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
- c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
- e) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

8. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore e in ogni caso di inadempimento rispetto a quanto stabilito nei precedenti commi, costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20. In tal caso ARPAV procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

9. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore.

10. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

11. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

#### **Art. 28 - Elezioni di domicilio**

1. Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede di\_\_\_\_\_.

2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:  
ARPAV: protocollo@pec.arpav.it

Appaltatore:\_\_\_\_\_

al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

#### **Art. 29 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza**

1. Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D. Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

**Art. 30 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV**

1. L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine l'Appaltatore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
2. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione dell'appalto.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.
4. L'Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

**Art. 31 - Foro di competenza**

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Padova.

**Art. 32 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Codice.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) Iva inclusa e quelle relative alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato che saranno comunicate dall'Agenzia.

**Art. 33 - Rinvio**

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per l'Appaltatore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente